

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO LII

BARI, 12 AGOSTO 2021

n. 105 *straord.*



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021 n. 1336

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie “Storno” annata 2021/2022, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell’art. 19 bis della Legge n. 157/92..... 4

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2021 n. 1384

DGR n. 1294/2021 - Stagione Venatoria 2021/2022: “pre-apertura”. Integrazione. 16

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2021 n. 1336

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2021/2022, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Premesso che :

la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 1, lett. a), statuisce che è consentito derogare al divieto di prelievo venatorio nei confronti di specie protette, al fine di prevenire gravi danni dalle stesse alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque;

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii. all'art. 19 bis prevede:

- al comma 1 che le Regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, alle prescrizioni dell'art. 9 e ai principi e alle finalità degli artt. 1 e 2 della Direttiva 2009/147/CE;
- al comma 2 che i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni;
- al comma 5 che nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lett. a) della predetta Direttiva, le Regioni provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con atto amministrativo pubblicato sul BUR almeno 60 giorni prima dalla data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, sentito l'ISPRA;
- al comma 6bis che le Regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (*sturnus vulgaris*) con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio delle attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali;

la L.R. 09 agosto 2016, n. 23 – art. 20 ha disposto che le funzioni amministrative di caccia e pesca già esercitate dalle Province e Città Metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge ed espletate mediante forma di avalimento e convenzione (BURP n. 93 del 10.08.2016);

la Regione Puglia alla luce delle varie sollecitazioni pervenute dalle Associazioni di categoria interessate, in primis quelle agricole, nonché di Enti territoriali ed, inoltre, a seguito di indicazioni della Prefettura di Bari rivenienti da varie riunioni tenutesi, nel tempo, per affrontare le problematiche rivenienti dalla elevata presenza di "Storni" in determinati territori provinciali, ha dato mandato al Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell'Università di Bari (DISAAT), nell'ambito di specifici accordi di collaborazione giuste

DGR n. 2332 del 22 dicembre 2015 e DGR n. 368 del 19 marzo 2020, di porre in essere le necessarie iniziative tese allo studio della presenza della specie in parola sul territorio regionale, in particolare al monitoraggio delle popolazioni e relativa stima dei danni alle colture agricole;

il DISAAT, in diverse circostanze ultima nel mese di aprile c.a., ha presentato alla competente Sezione regionale una specifica e dettagliata relazione tecnico-scientifica elaborata nel periodo autunnale-invernale (quadriennio 2016-2020) riguardante il monitoraggio delle popolazioni di "Storno" presenti sul territorio pugliese (stimate in sede di studio fino a circa 10 milioni di esemplari svernanti in Puglia) e relativa stima dei danni alle colture agricole (pari a circa 0,35% della sola produzione agricola);

la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, competente in materia, ha comunicato, nell'ambito delle vigenti normative e giusta propria nota prot. n. 4127 del 30 aprile 2021, all'ISPRA l'intenzione della Regione Puglia di adottare specifico provvedimento di attuazione del prelievo in deroga per la specie Storno (*Sturnus vulgaris*) per l'annata 2021/2022;

detto Istituto, a seguito di elementi integrativi richiesti con pec del 17 giugno 2021, riscontrata dalla competente Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali con pec del 25 giugno 2021 - nota prot n. 6014, ha rilasciato il proprio parere, con nota prot. n. 38366 del 15 luglio 2021, esprimendosi favorevolmente per il prelievo in deroga nell'area "Piana olivetata litoranea tra le provincie di Bari e Brindisi" alle seguenti condizioni:

- numero massimo di capi abbattibili in detto territorio non superiore alle 8.000 unità;
- abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture in frutto in periodo da novembre 2021 – gennaio 2022;
- periodo di abbattimento da novembre 2021 a gennaio 2022, in presenza di uliveti in frutto;
- adozione di un sistema centralizzato atto a conteggiare debitamente ed in maniera tempestiva gli abbattimenti effettuati sul previsto territorio regionale autorizzato al fine, ove ne ricorrono le condizioni, di poter interrompere gli abbattimenti;
- divieto di utilizzo richiami, siano essi vivi o ausili di altra natura;
- utilizzo dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche;
- invio all'ISPRA e al competente Ministero di apposita rendicontazione a chiusura delle attività relativo al "Piano di contenimento" della specie in parola.

nella riunione del 22 luglio 2021 il Comitato tecnico faunistico venatorio regionale ha formulato le proprie proposte e rilasciato il relativo parere ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalle vigenti normative, rappresentando comunque perplessità in ordine alla complessiva gestione e rischi derivanti dell'eventuale deroga limitata al territorio indicato nella citata nota ISPRA.

Rilevato che:

in determinate aree del territorio della Regione Puglia sono presenti rilevanti produzioni agricole in particolare olivicole, unitamente a quelle orticole, e che lo "Storno" è tra le specie che causa maggiori danni quantitativi e qualitativi a dette colture e che allo stato mancano soluzioni sufficientemente efficaci a contenere i danni provocati, alternative al prelievo in deroga, in quanto si è dimostrato, in diverse situazioni, che le predette soluzioni risultano parzialmente risolutive e con effetti limitati al breve periodo;

nel periodo in cui le principali colture a rischio (olivicole e orticole) sono maggiormente suscettibili di danneggiamento, la popolazione della citata specie risulta particolarmente numerosa in quanto interessata dalla presenza di individui soprattutto svernanti (migratori) che si aggiungono alla frazione nidificante stanziale.

Preso atto, altresì, di quanto riportato:

- nella “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della ex Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici”, redatta dalla Commissione Europea, ultima stesura febbraio 2008;
- nei documenti dell’ISPRA “Quadro sintetico relativo allo stato di conservazione e alla migrazione dello Storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia” dell’agosto 2009, nel quale sono riportate indicazioni tecniche gestionali relative alle modalità ed al monitoraggio di un possibile prelievo venatorio dello storno in Italia, nonché “Lo storno (*Sturnus vulgaris*) in Italia: analisi della situazione esistente e considerazioni circa l’inserimento della specie tra quelle cacciabili ai sensi della Direttiva 2009/147/CE (Allegato II/2)” del febbraio 2011.

Tenuto conto dell’esperienza già maturata in Regione nel 2010 e 2017, quando con apposite DGR fu autorizzato il prelievo in deroga alla specie storno per l’annata 2010-2011 e 2017-2018;

Considerato che, nelle more dell’adozione delle linee guida ministeriali previste dall’art. 19bis comma 5 L. n. 157/92, sussiste l’esigenza, a fronte di situazioni, anche documentate, di danno alle tipiche colture agricole pugliesi, di consentire per l’annata 2021/2022 il prelievo in deroga della specie “storno”, dannosa per l’agricoltura, allo scopo di limitare e prevenire l’incidenza dei danni alle attività agricole applicando la disciplina vigente.

Ritenuto, pertanto, alla luce del quadro di analisi, valutazioni e dati in possesso sopra richiamati e contemperandoli con esigenze di conservazione della specie e tutela delle produzioni agricole citate e giusto quanto riportato nel vincolante parere ISPRA, che sussista la necessità di consentire il prelievo in deroga della specie “storno” (*Sturnus vulgaris*) nell’area della “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”, individuata nei territori dei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi).

Ritenuto, altresì, di dover prevedere, all’uopo, un apposito programma di intervento del prelievo in deroga nei termini di cui all’allegato A) al presente provvedimento, ciò per uniformarsi al predetto parere ISPRA. In particolare per assicurare il controllo/monitoraggio dell’attività di prelievo in deroga ex art. 19bis della legge n. 157/1992 della specie “storno”, appare comunque necessario ed indispensabile limitare i soggetti autorizzati a detto prelievo, con disposizioni specifiche in ordine ai massimi prelievi giornalieri e stagionali per ciascun soggetto autorizzato, in modo da garantire il non superamento del numero di unità di esemplari di storno complessivamente programmati per il prelievo in deroga in parola.

Alla luce di quanto sin qui richiamato e al fine di indurre l’allontanamento delle popolazioni di storno dalle aree più vulnerabili, nel rinviare per il dettaglio al precitato programma di intervento allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante, si richiama in via sintetica la proposta di prelievo in deroga, ai sensi dell’art. 19 bis legge 157/1992 e dell’art. 9 lettera a) della direttiva 2009/147/CE, della specie “storno” (*sturnus vulgaris*), da effettuare da parte di operatori specificamente autorizzati selezionati tra quelli residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC, esclusivamente nei territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nelle aree di seguito indicate, nel rispetto delle seguenti condizioni, criteri e modalità:

- **Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”**
[comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]
 - a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità;
 - b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità;
 - c) n. massimo di operatori da autorizzare: 200, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell’area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, anche tra questi oltre che per quelli residenti fuori area o iscritti agli altri ATC regionali, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione;

- d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
- e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 10 novembre 2021 – 16 gennaio 2022;

Le autorizzazioni per le attività di prelievo in deroga della specie “storno”, nel rispetto dei limiti e condizioni su riportate, saranno rilasciate dalla Regione secondo le priorità su richiamate sulla base delle istanze da presentare nel periodo successivo decimo al sessantesimo giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento.

Agli operatori autorizzati sarà rilasciato specifico tesserino regionale sul quale riportare nell'immediatezza gli abbattimenti eseguiti, subito dopo il relativo recupero dei capi.

Le modalità di richiesta e rilascio autorizzazioni (tesserino) nonché quelle di accesso al sistema centralizzato, atto alla verifica degli abbattimenti, saranno riportati in apposita DDS che sarà pubblicata sul BURP e resa debitamente nota nelle forme più opportune.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale per il presente esercizio finanziario.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4 comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e delle disposizioni di cui alla L. 157/92 art. 19bis e s.m.i., propone alla Giunta:

- Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto.
- Di autorizzare per l'annata 2021/2022, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, in particolare olivicole, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e dell'art. 19bis della legge n. 157/92 e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, il prelievo della specie “storno” (*sturnus vulgaris*) nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:
 - **Area “Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi”**
[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]
 - a) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità
 - b) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità;

- c) n. massimo di operatori da autorizzare: 200, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione;
 - d) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
 - e) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 10 novembre 2021 – 16 gennaio 2022.
- Di non consentire per il prelievo della specie "storno" sul territorio regionale l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.
 - Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.
 - Di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni.
 - Di stabilire che l'efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
 - Di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal DISAAT dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007).
 - Di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l'attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento.
 - Di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
 - Di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio a loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario PO

Sig. Giuseppe Cardone

Il Dirigente del Servizio Valorizzazione e

Tutela Risorse Naturali e Biodiversità

Dr Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile

e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali

Dr Domenico Campanile

Il Direttore di Dipartimento ai sensi dell'art. 18, co 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii, NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

**Il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale**
Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore
Dr Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udata la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente atto.
- Di autorizzare per l'annata 2021/2022, al fine di prevenire gravi danni alle colture agricole, in particolare olivicole, ai sensi della direttiva 2009/147/CE, art. 9, comma 1, lett. a) e dell'art. 19bis della legge n. 157/92 e per le motivazioni ampiamente esposte in premessa, il prelievo della specie "storno" (*sturnus vulgaris*) nel rispetto dei tempi, luoghi e modalità previsti nel programma di intervento, allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante (Allegato A), qui di seguito sinteticamente riassunto nei suoi elementi essenziali:
 - **Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"**
[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]
 - f) limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità
 - g) limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità;
 - h) n. massimo di operatori da autorizzare: 200, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e, inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione;
 - i) condizioni operative: abbattimenti effettuati esclusivamente in presenza di oliveti con frutto pendente e ad una distanza non superiore a 100 metri dalle colture olivicole in frutto;
 - j) periodo massimo di applicazione del prelievo in deroga: 10 novembre 2021 – 16 gennaio 2022.
- Di non consentire per il prelievo della specie "storno" sul territorio regionale l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.
- Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle linee guida ministeriali di cui all'art. 19bis della L. n. 157/92 e ss.mm.ii. e che si provvederà agli eventuali opportuni

adeguamenti in relazione a provvedimenti/prescrizioni/indicazioni emanati a livello nazionale.

- Di prevedere la possibilità di sospendere il prelievo in deroga della specie autorizzata con il presente atto su richiesta dell'ISPRA, qualora siano accertate gravi diminuzioni della loro consistenza numerica o per altre motivazioni.
- Di stabilire che l'efficacia delle presenti disposizioni in deroga decorrono successivamente al sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.
- Di dare atto, infine, che la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal DISAAT dell'Università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 paragrafo 2 della predetta direttiva sono realizzate (L.R. n. 30/2007).
- Di dare mandato al dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di provvedere ad adottare apposita DDS su cui riportare tutti gli atti e le disposizioni necessarie per l'attuazione del prelievo in parola e relativo piano di contenimento.
- Di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.
- Di dare mandato alla Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto sul BURP al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA, ai sensi delle vigenti normative (L. 157/92 art 19bis).

Il Segretario generale della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00035

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2021/2022, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

ALLEGATO A)

PROGRAMMA DI INTERVENTO PER IL PRELIEVO IN DEROGA DI CUI ALL'ART. 19BIS DELLA LEGGE n. 157/1992

SPECIE: **STORNO (*Sturnus vulgaris*)**

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA: per ridurre e prevenire gravi danni e tutelare la specificità delle tipiche coltivazioni regionali, nello specifico "olivicole", favorendo l'allontanamento degli stormi di storni dalle aree a più alta densità olivicola, più sensibili al danneggiamento.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI:

l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/92 – art. 13, comma 1 e art. 29 della L.R. n. 59/2017, utilizzando preferibilmente munizioni atossiche. Non è ammesso l'uso di richiami siano essi vivi o ausili di altra natura.

PERIODO DI APPLICAZIONE: dal primo giorno utile dalla decorrenza della deroga fino a gennaio 2022 (10 novembre 2021 – 16 gennaio 2022), nel rispetto di tutti i termini e limiti previsti dal vigente calendario venatorio regionale, in particolare giornate (mercoledì, sabato e domenica) e orari. Il prelievo in deroga non è consentito nei territori autorizzati ricadenti in ZSC o ZPS.

LIMITI QUANTITATIVI: prelievo da appostamento temporaneo per un numero massimo giornaliero di 10 (dieci) capi e 40 (quaranta) capi complessivi stagionali per operatore.

Il prelievo complessivo stagionale regionale è di 8.000 (ottomila) capi, prelevabili nel territorio di cui all'allegata cartografia - **Area "Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"**

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00035

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2021/2022, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

Pertanto, i soggetti autorizzabili saranno, massimo, pari a nr. 200.

CONDIZIONI DI RISCHIO: la popolazione di "storno" presente nelle aree interessate nei mesi autunnali-invernali è costituita da soggetti di diversa origine (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono, ovviamente, distinguibili fra loro. Pertanto, un prelievo di questa specie condotta in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei canneti o nei vari dormitori con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni poco praticabili e comunque improponibile e non accettabile.

Si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lett. a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, nelle immediate vicinanze dai nuclei vegetazionali produttivi a rischio sparsi sul territorio, al fine di tutelare la specificità delle coltivazioni agricole regionali, in particolare olivicole, in modo da rafforzare, altresì, l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti tipici (detonatori temporizzati-cannoncini a gas) già presenti sul territorio, pur sé in modo non omogeneo, che com'è noto perdono la loro efficacia dopo un certo tempo.

Il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e di limitare in maniera sostanziale i rischi per le altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE: ai sensi della legislazione nazionale e regionale (L.R. n. 30/2007 – art. 4) la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico regionale, supportata all'uopo dal DISAAT dell'università di Bari, risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI: il DISAAT, nell'ambito delle proprie attività sul campo, rivenienti dall'accordo con la Regione Puglia, riguardanti il monitoraggio delle

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00035

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2021/2022, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

popolazioni di storno e relativa stima dei danni prodotti, attraverso i propri tecnici potrà proporre al competente Assessorato regionale, per motivate ragioni, la sospensione o la limitazione del prelievo in deroga di che trattasi.

L'Osservatorio Faunistico regionale entro il 15 aprile 2021 dovrà trasmettere i dati censiti dei prelievi della specie derivanti dai relativi tesserini che dovranno essere consegnati dai titolari entro il 22 febbraio 2021, secondo i termini e modalità che saranno riportati nell'apposito provvedimento dirigenziale.

CONDIZIONI OPERATIVE PER I PRELIEVI: per il prelievo in deroga sono interessati esclusivamente i territori già destinati a caccia programmata e il prelievo è consentito esclusivamente all'interno e nelle immediate vicinanze (massimo nel raggio di 100metri) da nuclei vegetazionali (olivicoli) produttivi esclusivamente con frutto pendente.

SOGGETTI ABILITATI: i residenti in Puglia regolarmente iscritti agli ATC con priorità a quelli residenti nei Comuni interessati dal prelievo e, comunque, secondo i criteri di seguito indicati.

LUOGO DI APPLICAZIONE: Il prelievo è consentito nelle predette aree, ove è stato accertato il danno nelle annate precedenti per ridurre la consistenza dello stesso prelievo prevenzione e nelle altre aree regionali contermini o comunque caratterizzate dalla concomitante rilevata presenza di dormitori di popolazione di storni ed elevata densità olivicola

"Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi"

[territori già destinati alla caccia programmata ricadenti nei comuni di Polignano a Mare, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo (Bari) e Fasano, Cisternino, Ostuni, Carovigno, S.Vito dei Normanni, Mesagne e Brindisi (Brindisi)]

limiti quantitativi di massimo prelievo: 8.000 unità

limiti di prelievo massimo giornaliero e stagionale per operatore: n. 10 unità/giorno per un massimo stagionale di n. 40 unità

n. massimo di operatori da autorizzare: 200, selezionati con priorità accordata a quelli residenti nei Comuni ricadenti nell'area di intervento o iscritti agli ATC di Bari e Brindisi e,

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00035

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2021/2022, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

inoltre, anche quelli residenti fuori area e iscritti agli altri ATC regionali, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione.

<p align="center">Prelievo in deroga ai sensi art. 9 lettera a) direttiva 2009/147 CE - Specie <i>Sturnus vulgaris</i> Linnaeus Piana olivetata litoranea tra le province di Bari e Brindisi</p>			
CODICE PROVINCIA	NOME COMUNE	CACCIA ALLO STORNO	PORZIONE COMUNALE
72	ALBEROBELLO	si	
72	CASTELLANA GROTTA	si	
72	LOCOROTONDO	si	
72	MONOPOLI	si	
72	POLIGNANO A MARE	si	
74	BRINDISI	si	
74	CAROVIGNO	si	
74	CISTERMINO	si	
74	FASANO	si	
74	MESAGNE	si	
74	OSTUNI	si	
74	SAN VITO DEI NORMANNI	si	

Codice CIFRA: FOR/DEL/2021/00035

Autorizzazione al prelievo in deroga della specie "Storno" annata 2021/2022, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett. a) della Direttiva Comunitaria 2009/147/CE e dell'art. 19 bis della Legge n. 157/92.

Cartografia



Il presente allegato è composto da nr 05 (cinque) fogli (da pag. 08 a pag. 12).

Il Dirigente della Sezione
(dr Domenico Campanile)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2021 n. 1384

DGR n. 1294/2021 - Stagione Venatoria 2021/2022: “pre-apertura”. Integrazione.

L'Assessore all'Agricoltura, Industria Agroalimentare, Risorse Agroalimentari, Riforma Fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste, dr Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario PO addetto del Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità e confermata dal Dirigente dello stesso Servizio, dr Benvenuto Cerchiara, e dal Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali, dr Domenico Campanile, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 1294 del 02.08.2021 la Giunta Regionale ha autorizzato, in deroga alle previsioni del Calendario Venatorio regionale 2021/2022, la pre-apertura dell'esercizio venatorio sul territorio regionale.

Per mero errore materiale nella predetta deliberazione non è stato riportato che la pre-apertura dell'esercizio venatorio, oltre al territorio di caccia programmata, è da autorizzare anche nelle Aziende Faunistico-Venatorie regolarmente istituite sul territorio pugliese.

Pertanto, si rende necessario procedere ad integrare la DGR n. 1294/2021 prevedendo che la pre-apertura dell'esercizio venatorio, oltre al territorio di caccia programmata, è da autorizzare anche nelle Aziende Faunistico-Venatorie regolarmente istituite sul territorio pugliese ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000, sempre ed esclusivamente per i cacciatori residenti in Puglia.

Garanzie di riservatezza

“La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.”

Sezione copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera e) della L.R. 7/97, propone alla Giunta:

- di stabilire che la pre-apertura della “Stagione venatoria 2021/2022”, autorizzata con DGR n. 1294 del 02.08.2021 in deroga a quanto riportato nel Calendario Venatorio regionale 2021/2022, oltre al territorio di caccia programmata è da autorizzare, unicamente per i cacciatori residenti in Puglia, anche nelle Aziende Faunistico-Venatorie, regolarmente istituite sul territorio pugliese ai sensi dell'art. 14 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dal

funzionario istruttore P.O. "Attuazione della pianificazione Faunistico Venatoria", sig. Giuseppe Cardone e dal Dirigente del Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità, dott. Benvenuto Cerchiara, confermato dal Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile delle Risorse Forestali e Naturali, dott. Domenico Campanile, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE DI PO

"Attuazione della pianificazione Faunistico venatoria"

sig. Giuseppe Cardone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità"

dott. Benvenuto Cerchiara

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

"Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali"

dott. Domenico Campanile

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera alcuna osservazione

IL DIRETTORE del Dipartimento

Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale

Prof. Gianluca Nardone

L'Assessore

Dr Donato Pentassuglia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA



- di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- di stabilire che la pre-apertura della “Stagione venatoria 2021/2022”, autorizzata con DGR n. 1294 del 02.08.2021 in deroga a quanto riportato nel Calendario Venatorio regionale 2021/2022, oltre al territorio di caccia programmata è autorizzata, unicamente per i cacciatori residenti in Puglia, anche nelle Aziende Faunistico-Venatorie, regolarmente istituite sul territorio pugliese ai sensi dell’art. 14 L.R. n. 59/2017 e R.R. n. 4/2000;
- di disporre, a cura del Segretariato Generale della Giunta Regionale, la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

ROBERTO VENNERI

Il Presidente della Giunta

SEBASTIANO GIUSEPPE LEO



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 080 540 6372 / 6524

Sito internet: <http://burp.regione.puglia.it>

e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Francesco Monaco**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Edipress dei f.lli Caraglia & C. s.a.s. - 83031 Ariano Irpino (AV)